



## IL TRIBUNALE DI TRENTO

riunito in camera di consiglio in persona dei signori Magistrati:

dott. P. Colliuso	Presidente
dott. D. Escher	Giudice
dott. A. Orantovan	Giudice <i>rel</i>

ha pronunciato il seguente

### DECRETO

nel proc. n. 22/2010 Cam. Cons., promosso da ~~XXXXXXXXXX~~ con reclamo presentato in data 4/12/2009 -pervenuto a questo Tribunale in data 11/1/2010- avverso il decreto G.N. 340/2009 del Giudice Tavolare del Tribunale di Trento, sezione distaccata Borgo Valsugana;

Visti il predetto reclamo ed i documenti trasmessi dall'Ufficio Tavolare di Trento sez. Borgo Valsugana;

- rilevato che il Giudice Tavolare ha rigettato parzialmente la domanda tavolare nella parte diretta ad ottenere l'escorporazione delle pp ff. 3562/1 e 3562/8 in P.T. 1318 CC Mezzano e la intavolazione sulle stesse del diritto di proprietà per ~~XXXXXXXXXX~~ rilevando un difetto di potere rappresentativo in capo a ~~XXXXXXXXXX~~, il quale è intervenuto nella compravendita sia quale procuratore speciale del venditore che come acquirente, e ciò in difetto di un'espressa autorizzazione nella procura al contratto con sé stesso;
- rilevato che il Giudice Tavolare, pur dando atto che tale situazione configura un'ipotesi di annullabilità del negozio da parte del rappresentato, e come tale trattasi di rilievo che non può essere svolto in via officiosa, in applicazione del potere/dovere del giudice tavolare di rilevare la capacità personale delle parti a contrarre, ha ritenuto sussistente un sospetto in ordine al difetto di potere rappresentativo in capo al venditore, e ha dunque rigettato l'iscrizione,
- rilevato peraltro che la conclusione adottata dal Giudice Tavolare non può essere condivisa, in quanto il difetto di rappresentanza o sussiste e genera un'ipotesi di nullità, ed allora può comportare un rilievo officioso sotto il

profilo della legittimazione delle parti. In alternativa, se l'esercizio non conforme del potere di rappresentanza è soggetto alla disponibilità della parte rappresentata (fattispecie sussistente nel caso di specie atteso che la sanzione prevista dall'ordinamento è quella dell'annullabilità), che ha l'onere di impugnare il negozio nell'ipotesi in cui contesti la sussistenza dello stesso in capo al rappresentante, ne deriva che finché tale impugnativa non interviene il negozio stesso assume una stabilità, e pertanto come tale deve esserne disposta la sua intavolazione in quanto atto esistente ed efficace

**P.Q.M.**

Il Tribunale, in composizione collegiale, così provvede:

- In accoglimento del reclamo ordina l'escorporazione delle pp. ff. 3562/1 e 3562/8 dalla P.T. 1318 C.C. Mezzano, intavolando la proprietà delle medesime in favore della parte acquirente **[REDACTED]** annullando in tale parte il decreto GN 340/2009
- Manda alla Cancelleria di comunicare il presente decreto al Giudice Tavolare, ai sensi dell'art. 130, L. Tav.

Trento, li 18/2/2010.

Il Cancelliere  
**IL CANCELLIERE CF**  
Dott. S. Hertzog

Il Presidente

